



Consiglio Regionale della Campania

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

PREMESSO CHE:

- a seguito dell'entrata in vigore della Legge 26 Marzo 2010 n. 42 così come modificata dall'art. 13 comma 2° Legge 24.02.2012 n. 14, sono stati definitivamente soppressi gli Ambito Territoriale Ottimale relativi al ciclo di gestione delle acque e, quindi e conseguentemente, ha cessato la sua attività definitivamente anche l'A.T.O. 3 Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano;

- la Giunta Regionale è prontamente intervenuta in materia attraverso la nomina del Commissario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano;

- il soggetto gestore del servizio idrico integrato GORI SPA ha avviato, nei confronti di centinaia di migliaia di utenti, attività di "recuperi tariffari relativi agli anni 2006 – 2011, che si sono accumulati nel corso del tempo a causa dell'inadeguatezza delle tariffe deliberate in passato dall'Assemblea dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano" pretendendoli addirittura da tutti gli utenti che usufruiscono del servizio dal 2012 e quindi anche da quanti, prima del 2012, non hanno usufruito del servizio;

- il conseguimento dei ricavi e delle Tariffe Reali Medie è espressamente previsto, oltre che dalle previsioni del Piano d'Ambito, dal D.M. LL.PP. 1 agosto 1996 recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato" e dalla Convenzione di Gestione del S.I.I. dell'A.T.O. n. 3 del 30.09.2002 come modificata ed integrata dall'Atto Aggiuntivo n.1 del 23.02.2007 tra l'Ente d'Ambito e GORI Spa.

- che, secondo GORI Spa, risulta inadeguata l'articolazione tariffaria stabilita dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, dal 2006 al 2011 compreso, il che non ha consentito di conseguire le Tariffe Reali Medie fissate nel Piano d'Ambito per cui sussisterebbe un conguaglio tariffario da recuperare (dato dalle differenze di valore determinate dagli stanziamenti di ricavi di competenza dei vari esercizi, calcolati utilizzando la tariffa reale media così come previsto dal metodo normalizzato, e le fatturazioni successivamente emesse in base alla tariffa reale applicata all'utenza) che è così determinato in dettaglio:

a) Anno 2005	€	- 344.709,00
b) Anno 2006	€	11.490.784,00
c) Anno 2007	€	19.881.809,00
d) Anno 2008	€	40.687.996,00
e) Anno 2009	€	33.825.202,00
f) Anno 2010	€	31.723.914,00
g) Anno 2011	€	=====
h) Anno 2012	€	3.842.609,00

TOTALE GENERALE CONGUAGLI

€ 141.107.605,00

di cui 137.264.996,00 relativi al 31.12.2011.

- tali dati sono rilevati dai bilanci ufficiali di esercizio da GORI Spa e l'importo complessivo pari ad € 141.107.605 (riferito a tutto il 31.12.2012) è indicato da GORI Spa a pag. 49 Nota Integrativa al bilancio 2012 (che inizia da pag. 40).

- evidentemente da tale somma complessiva va detratta la somma di € 70.479.000,00 risparmiata in conseguenza dell'accordo transattivo con la Regione Campania (delibera G.R. Campania n. 171 del 24.06.2013) che si riferisce al periodo 2002/2012, per cui rimarrebbe un credito di GORI Spa per conguagli tariffari pari ad € 70.628.605 al 31.12.2012.

- con delibera di assemblea n. 05 del 27.10.2012 si approvavano (punto 2 del deliberato) le azioni correttive da porre in essere al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio con riferimento agli esercizi GORI Spa 2003/2011 nella misura determinata nella relazione datata 08 Ottobre 2012 della Direzione Pianificazione dell'Ente d'Ambito.

- cioè, nella sostanza, si stabiliva di riconoscere i conguagli tariffari pregressi 2003/2011.



Consiglio Regionale della Campania

- l'atto deliberativo in questione, e quindi il riconoscimento dei conguagli tariffari pregressi, veniva approvato così come segue:

Comuni presenti n. 67 enti su 77

Assenti n. 10 comuni e precisamente: Calvanico, Casamarciano, Cercola, Fisciano, Gragnano, Ottaviano, Roccarainola, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Scisciano.

Astenuti n. 1 comune e precisamente San Giuseppe Vesuviano;

Contrari n. 8 comuni e precisamente: Angri, Poggiomarino, Roccapiemonte, Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Pompei, Corbara e Siano.

- sulla scorta di tale atto deliberativo il Commissario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano adottava l'atto deliberativo n. 43 del 30.06.2014 con il quale "approvava l'importo dei conguagli relativo al periodo 2003/2011, precedente al trasferimento all'AEEGSI delle funzioni di regolazione e controllo del settore idrico, pari ad € 122.495.027,00" (punto 2 del deliberato) e conseguentemente stabiliva (punto 3 del deliberato) la riscossione di detto importo in quattro annualità così determinate:

a) ANNO 2014	€	30.623.757,00	(25% dell'importo complessivo)
a) ANNO 2015	€	30.623.757,00	(25% dell'importo complessivo)
a) ANNO 2016	€	30.623.757,00	(25% dell'importo complessivo)
a) ANNO 2017	€	30.623.757,00	(25% dell'importo complessivo)

- con successivo atto deliberativo n. 46 del 03.07.2014 il Commissario provvedeva a rettificare il punto 3) del deliberato n. 43/2014 nel senso che stabiliva "di modificare la tempistica di rateizzazione con la nuova modalità e precisamente:

a) ANNO 2014	€	61.247.514,00	(50% dell'importo complessivo)
a) ANNO 2015	€	20.415.838,00	(16,67% dell'importo complessivo)
a) ANNO 2016	€	20.415.838,00	(16,67% dell'importo complessivo)
a) ANNO 2017	€	20.415.838,00	(16,67% dell'importo complessivo)

- a partire dal mese di Settembre 2014 la GORI Spa ha emesso e notificato bollette separate, relative al recupero del primo 50% (€ 61.247.514,00) dei "conguagli tariffari pregressi 2006/2011", a tutti gli utenti "del servizio idrico integrato tali al 2012".

CONSIDERATO CHE:

- appare non revocabile in dubbio che se a consuntivo annuale – cioè una volta che è stato determinato il volume complessivo ed effettivo dei servizi forniti – i ricavi effettivi (corrispettivi fatturati agli utenti sulla scorta della tariffa approvata ed applicabile) sono inferiori a quelli che si sarebbero dovuti conseguire per garantire la copertura di tutti i costi ammissibili e quindi l'equilibrio economico finanziario del servizio non è garantito, allora si deve procedere a conguagliare tale differenza a carico degli utenti con la tariffa dell'anno successivo.
- se questo non avviene (con la tariffa dell'anno successivo) allora si accumulano conguagli a riceversi che prima o poi vanno inevitabilmente riscossi a carico degli utenti.
- questo è, infatti, il principio fondante su cui poggia la richiesta formalizzata da GORI Spa agli utenti in relazione "ai conguagli tariffari pregressi 2006/2011" la cui riscossione, per il primo 50% del totale complessivo (€ 61.247.514,00) è stata avviata a Settembre 2014 e poi sospesa fino al 28 Dicembre 2014 a seguito delle proteste effettuate e delle denunce presentate da utenti, comuni e dal sottoscritto consigliere regionale.
- però se è vero tale principio, come lo è, è anche altrettanto vero – ed inequivocabile - che i costi a considerarsi (nel saldo algebrico derivante da ricavi effettivamente conseguiti e costi effettivamente sostenuti ed ammissibili) devono essere esclusivamente quelli ammissibili ed effettivamente sostenuti e devono essere dimostrati con riferimento ad ogni singolo territorio comunale componente l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano.



Consiglio Regionale della Campania

- consegue da tanto che per determinare i conguagli eventualmente a pretendersi non devono essere considerati i dati di bilancio esposti nella loro generalità, ma deve essere formalizzato un rendiconto specifico, allegato al bilancio, che esponga erga omnes e nel dettaglio:

a) dal lato dei ricavi, gli importi effettivamente fatturati - sulla scorta delle tariffe applicate - riferiti ad ogni singolo territorio comunale costituente l'Ambito territoriale ottimale;

b) dal lato dei costi, gli importi effettivi ed ammissibili (cioè depurati da costi impropri o generali non attribuibili alla fase di determinazione della tariffa) riferiti ad ogni singolo territorio comunale maggiorati, ovviamente, della quota proporzionale per territorio relativa ai costi cosiddetti generali e di struttura.

- tanto perché appare non revocabile in dubbio che, poiché si tratta di recuperare il surplus di costi sostenuti rispetto ai ricavi effettivamente conseguiti, sui costi a considerarsi incidono, tra l'altro e soprattutto, gli investimenti effettuati che possono essere maggiori in un determinato territorio comunale piuttosto che in altro e quindi la quota di incidenza di essi non può essere addebitata indistintamente a tutti gli utenti serviti, cioè non può essere addebitata in proporzione uguale anche agli utenti residenti in un territorio comunale in cui magari non sono stati effettuati investimenti ovvero sono stati effettuati investimenti irrisori.

- cioè, ed in maniera più chiara, posta la tariffa applicata pari ad € 1,00 per metro cubo e posto il surplus di costi rispetto ai ricavi effettivi, determinato a consuntivo, pari a € 100,00, la somma a conguaglio di € 100,00 non può essere suddivisa indistintamente e proporzionalmente sul volume di consumi complessivo fatturati (calcolato e determinato sul totale dell'intero ambito territoriale) ma detto surplus deve essere dettagliato e determinato rispetto ai singoli territori comunali e poi richiesto solo agli utenti residenti nel territorio in cui il saldo tra ricavi effettivi conseguiti e costi effettivi sostenuti determina un surplus di costi.

- diversamente operando, infatti, si impongono agli utenti tariffe reali (tariffa base + conguaglio tariffario) non proporzionate al servizio ricevuto complessivamente inteso e si costringe l'utente a sottostare alle scelte discrezionali di un soggetto gestore che per proprie convenienze potrebbe decidere di effettuare determinati investimenti solo in un territorio chiamando a contribuire, però, tutti gli utenti e non solo quelli che beneficiano degli investimenti.

- nella sostanza, cioè, la GORI Spa deve tenere una contabilità per centri di costo (e di ricavo) dettagliata ed analitica dove per centro di costo si intende il singolo territorio comunale ed in virtù della quale dimostrare, nella più completa trasparenza, gli effettivi ricavi conseguiti e gli effettivi costi sostenuti in quel determinato territorio con evidenziazione oggettiva degli eventuali surplus di costi che devono essere coperti con i conguagli tariffari.

- d'altra parte queste erano le ragioni per le quali sussistevano cinque articolazioni tariffarie di base (riferite ognuna ad un gruppo di comuni) ora ridotte a due e prossime ad essere ridotte ad una unica per l'intero ambito.

- ancora va sottolineato, sempre in linea preliminare e di principio, che se i conguagli tariffari riguardano gli esercizi pregressi 2006/2011 non si comprende per quale ragione, giuridica o anche solo logica, le somme di riferimento devono gravare anche sugli utenti che hanno iniziato il loro rapporto con GORI Spa a partire dal 01.01.2012, cioè sugli utenti che nel periodo interessato dai conguagli non erano serviti da GORI Spa.

- analogamente non si comprende perché gli utenti serviti da GORI Spa a decorrere dal 2011 o dal 2010 o dal 2009 debbano pagare conguagli tariffari riferiti ad esercizi finanziari in cui non erano serviti, cioè non erano clienti del S.I.I. fornito da Gori Spa.

- ulteriormente non va sottaciuto, sempre in linea preliminare, per quali ragioni sono considerati costi sostenuti e quindi ammissibili nel computo - ai fini della determinazione degli importi riferiti ai conguagli da fatturare e riscuotere - le somme spese, ad esempio, per: acquisizione società Acquedotto Vesuviano (€ 20.000.000,00), costituzione società partecipate, rate restituzione finanziamento bancario acquisito per capitalizzazione



Consiglio Regionale della Campania

societaria, etc., cioè costi che nulla hanno a che fare con quelli realmente sostenibili e sostenuti per l'erogazione del servizio.

- ancora, e non per ultimo, non si comprende in che misura abbia inciso – sulla riduzione dei costi pregressi considerati ai fini dei conguagli tariffari poi richiesti – la somma di € 70.479.000,00 risparmiata, da GORI Spa e quindi dagli utenti del servizio, a seguito dell'accordo transattivo stipulato con la Regione Campania e prima ricordato ed esplicitato, soprattutto se si considera che detta somma ha diminuito costi effettivi considerati nella determinazione dei famigerati conguagli tariffari (trattandosi di costi riferiti ad approvvigionamento idrico).

- a tale proposito, infatti, si evidenzia che con i propri bilanci ufficiali GORI Spa attesta la sussistenza di un suo credito per conguagli tariffari a tutto il 31.12.2012 pari ad € 141.107.605 (pag. 49 – relazione integrativa bilancio 2012), di cui 137.264.996 riferito a tutto il 31.12.2011, da cui va ovviamente detratta la somma risparmiata da GORI Spa a seguito dell'accordo transattivo con la Regione Campania – giusta delibera G.R. n. 171 del 24.06.2013 – pari ad € 70.479.000,00.

- rimarrebbe, quindi, un credito di GORI Spa per conguagli tariffari pari ad € 70.628.605 al 31.12.2012, invece il credito definitivo 2006/2011 viene quantificato in € 122.495.027,00 come rilevasi dalla delibera Commissario Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano n. 43 del 30.06.2014, importo – oltretutto – ancora in contrasto con quello indicato da GORI spa nella nota integrativa al bilancio 2013 (pag. 55) e pari definitivamente ad € 109.489.244,00 (come derivante – secondo GORI Spa – al netto del risparmio conseguito a seguito dell'accordo transattivo con la Regione Campania).

RILEVATO CHE:

- rimane – ed assume prevalenza – la considerazione che la richiesta formalizzata da GORI Spa, per come riferita ai conguagli tariffari pregressi 2006/2011, risulta essere fondata su atto nullo essendo stato adottato oltre i termini temporali stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica per il gas ed il sistema idrico.

- in tal senso si sottolinea che l'AEEGSI con propria delibera n. 585/2012/ID stabiliva che “ i conguagli tariffari esercizi pregressi al 2012 potevano essere richiesti purchè le manovre correttive fossero state approvate entro il 30.04.2012”.

- con successiva delibera n. 643/2013/ID l'AEEGSI stabiliva – all'art. 31 allegato A alla delibera – che “Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità”.

- nella sostanza non pare revocabile in dubbio che l'AEEGSI ha stabilito due momenti per procedere all'approvazione delle azioni correttive delle tariffe relative agli esercizi pregressi e precisamente:

a) una prima possibilità entro il 30 Aprile 2012 secondo le procedure stabilite dalla delibera AEEGSI n. 585/2012.

b) una seconda possibilità entro il 30 Giugno 2014 secondo le procedure art. 31 All. A) delibera AEEGSI n. 643/2013.

- l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ha approvato le azioni correttive con atto assembleare n. 05 del 27 Ottobre 2012 cioè oltre il limite temporale stabilito dalla delibera AEEGSI n. 585/2012 ed in assenza (cioè non ancora adottata) della delibera AEEGSI n. 643/2013.

- consegue da tanto che l'atto deliberativo n. 05 del 27.10.2012 è nullo, cioè inesistente.

- a seguito dell'adozione della delibera AEEGSI n. 643/2013 l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano aveva una nuova possibilità di approvazione delle azioni correttive entro il limite temporale del 30.06.2014.

- il 30 Giugno 2014, infatti, il Commissario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ha adottato l'atto deliberativo n. 43/2014 con il quale, però, si è limitato a quantificare l'importo da recuperare (punto 2 del deliberato) ed a



Consiglio Regionale della Campania

stabilire la rateizzazione temporale dei recuperi (punto 3 del deliberato), fondando dette attività sulla delibera autorizzativa ed approvativa delle azioni correttive n. 5 del 27 Ottobre 2012 (premessa e punto 1 del deliberato), cioè su un atto caducato negli effetti perché assunto in violazione dei limiti temporali stabiliti dalla delibera AEEGSI n. 585/2012.

- in tal senso, infatti, si sottolinea che la delibera 43/2014 nella premessa, poi approvata e considerata parte integrante del deliberato (punto 1 del deliberato), recita: "... (...) ... con deliberazione dell'assemblea del soppresso Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano n. 05 del 27 Ottobre 2012 sono state approvate, tra l'altro, le azioni correttive da porre in essere al fine di garantire l'equilibrio economico – finanziario della gestione del S.I.I. dell'ATO 3 con riferimento al periodo 2003 – 2011... (...)... che nei predetti provvedimenti n. 17/2013 e 27/2014 non si è tenuto conto dell'importo delle azioni correttive approvato con la richiamata delibera assembleare n. 05 del 27 Ottobre 2012... (...) ...".

- consegue da tanto che l'azione di recupero dei conguagli tariffari 2006/2011 è fondata su un atto deliberativo inesistente ed in quanto totale risulta essere illegittimamente messa in atto.

- infine, e non per ultimo, non può essere sottaciuto che l'attività di recupero "conguagli tariffari pregressi 2006/2011" è effettuata – temporalmente – in presenza di "indagine in corso – su GORI Spa - disposta dall'AEEGSI con propria delibera del 31.07.2014 n. 380/2014/S/IDR, a seguito di irregolarità accertate dal Nucleo Tutela dei Mercati della Guardia di Finanza che si riferiscono a:

a) in violazione dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr Gori avrebbe indicato quale *MTp* 2013 un importo (€ 7.153.437) che non corrisponderebbe al valore della rata di mutuo approvata (€ 3.090.680) dall'Ente d'Ambito con riferimento ad una data antecedente all'entrata in vigore della medesima deliberazione 585/2012/R/idr (punto 3.6 della *check list* e documenti 3.6.e – 3.6.f allegati);


b) in violazione dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI, con riferimento al foglio ModCo del FileATO Gori avrebbe inserito tra gli oneri pagati ai proprietari per l'uso delle loro infrastrutture le somme destinate al rimborso delle rate del mutuo contratto dall'Ente d'Ambito per garantire la *capitalizzazione* della medesima Società (punto 3.6 della *check list* e documenti 3.6.a – 3.6.c allegati);

c) in violazione dell'art. 7, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr e del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, con riferimento al foglio ModStratificazione del FileATO, Gori avrebbe indicato, con riferimento agli incrementi patrimoniali della categoria 2 della "Tabella 6 – Categorie cespiti" (anni 1998, 2006 e 2011), un *FAIP* pari a zero per beni strumentali al SII per i quali sussisteva l'obbligo di ammortamento (punto 3.1 della *check list* e nota 7 maggio 2014 prot. Autorità 18716);

d) in violazione dell'art. 8, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr e del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, Gori avrebbe valorizzato le immobilizzazioni acquisite da Acquedotto Vesuviano S.p.A. – con riferimento a varie categorie di cespiti di cui alla "Tabella 6 – Categorie cespiti", comprensive delle rivalutazioni economiche e monetarie (anni 1975, 1977, 1983, 1986, 1987 e 1991) (punto 3.1 della *check list* e documenti 3.1.a–3.1.f allegati)".

- GORI Spa, ancora, avrebbe "applicato parte dei corrispettivi inerenti al servizio di depurazione ad utenti non asserviti al relativo impianto; in particolare la Società applicherebbe a tutti gli utenti, compresi i soggetti non serviti da impianti di depurazione attivi, l'intero ammontare della voce "quota fissa" comprensiva pertanto, oltre che della componente relativa al servizio acquedotto e fognatura, anche della componente di costo, non variabile con il consumo, del servizio di depurazione (nota 18 luglio 2014, prot. Autorità 20121);

- con riferimento alla "quota variabile", avrebbe applicato parte delle aliquote riconducibili al servizio di depurazione (componenti "ammortamenti" e "remunerazione capitale investito": punto 1.5 della *check list* e delibera dell'Ente d'Ambito n. 9 del 10 luglio 2009 ed allegati);



Consiglio Regionale della Campania

- dagli elementi sin qui acquisiti non risulterebbero cessate le condotte relative al mancato rispetto del divieto di applicazione della tariffa di depurazione agli utenti non asserviti al relativo impianto, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti finali al pagamento dei corrispettivi relativi ai soli servizi effettivamente fruiti”.

- se fossero dimostrate come vere tali irregolarità esse non solo costringerebbero GORI Spa a restituire agli utenti somme indebitamente richieste e riscosse (quota depurazione) ma addirittura inciderebbero sulla stessa determinazione dei costi poi considerati nell’ambito della quantificazione dei conguagli pregressi.

ATTESO CHE:

- il sottoscritto Consigliere Regionale ha inoltrato specifico esposto all’AEEGSI e all’autorità per la concorrenza di mercato, evidenziando l’illegittimità dell’operato di GORI Spa, ed è in attesa di riscontro;

- in data 28 Novembre 2014 la GORI Spa ha emesso un comunicato con il quale ha disposto la sospensione della riscossione delle tariffe pregresse 2006/2011 fino al 28 Dicembre 2014 motivando tale decisione “ con l’avvio di un confronto istituzionale con la Regione Campania e con l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il sistema idrico (AEEGSI) e con l’istituzione di un tavolo tecnico volto ad approfondire le segnalazioni e le osservazioni trasmesse da diversi Sindaci dell’ATO 3 Campania”;

- altresì la GORI Spa ha affermato nel ricordato comunicato che “ considerati i positivi sviluppi del confronto istituzionale in atto e in via di definizione... il pagamento del primo 50% dei recuperi è slittato a fine Dicembre 2014...”;

- non è dato sapere, ad oggi, la natura ed i contenuti degli argomenti su cui sarebbe stato avviato – e quasi concluso – il confronto istituzionale con la Regione Campania e con l’AEEGSI, né è dato conoscere la composizione del tavolo tecnico tra Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano, GORI Spa e Comuni dell’ATO3;

- altresì non è dato conoscere le qualificazioni tecniche dei soggetti fisici partecipanti sia al confronto istituzionale sia al tavolo tecnico;

- potrebbe apparire oggettivamente anomalo, e soprattutto per niente credibile, se il tavolo tecnico fosse costituito dagli stessi Comuni che finora hanno sempre approvato, senza se e senza ma, le decisioni dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano, non solo senza mai nemmeno preoccuparsi di approfondire le ragioni e le motivazioni degli atti adottati (delibera 27 Ottobre 2012 n. 5 docet) ma addirittura accettando sic et simpliciter le valutazioni e le richieste di GORI Spa rinunciando, nei fatti, ad ogni funzioni di controllo ope legis attribuita;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

Il sottoscritto Consigliere Regionale

INTERROGA

La Giunta Regionale per sapere:

a) quali sono gli argomenti di discussione dell’affermato avvio, e prossimo alla conclusione, del confronto istituzionale tra Regione Campania – AEEGSI e Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano;

b) quali sono le qualifiche tecniche e professionali, ed i ruoli rivestiti, dei soggetti fisici che rappresentano gli Enti pubblici prima ricordati al tavolo di confronto istituzionale;

c) se il confronto istituzionale avviato, e quasi prossimo alla conclusione, ha anche:

c1) considerato la necessità che ogni decisione finale di esso sia radicalmente derivante da una propedeutica ricostruzione tecnico contabile dei reali costi sostenuti ed ammissibili per la determinazione delle tariffe pregresse e, quindi, dei relativi conguagli;



Consiglio Regionale della Campania

c2) determinato l'esatta somma complessiva da sottoporre ad eventuale conguaglio (recupero tariffario pregresso) al netto delle agevolazioni e dei risparmi di costo conseguiti da GORI SPA a seguito dell'accordo transattivo con la Regione Campania ricordato in premessa;

c3) valutato l'incidenza, sulla determinazione dei costi ammissibili pregressi, dei rilievi formalizzati dall'AEEGSI e su cui non è ancora conclusa l'indagine ispettiva disposta con la Delibera AEEGSI 31.07.2014 n. 380/2014/S/IDR.

d) da chi è composto il tavolo tecnico istituito da Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano - GORI SPA e Comuni dell'Ato3, composizione intesa come necessità di conoscere sia i Comuni rappresentati sia le qualifiche tecniche dei rappresentanti delegati, e su quali argomenti sta sviluppando le proprie attività;

e) se il tavolo tecnico in atto ha anche:

e1) considerato la necessità che ogni decisione finale di esso sia radicalmente derivante da una propedeutica ricostruzione tecnico contabile dei reali costi sostenuti ed ammissibili per la determinazione delle tariffe pregresse e, quindi, dei relativi conguagli;

e2) determinato l'esatta somma complessiva da sottoporre ad eventuale conguaglio (recupero tariffario pregresso) al netto delle agevolazioni e dei risparmi di costo conseguiti da GORI SPA a seguito dell'accordo transattivo con la Regione Campania ricordato in premessa;

e3) valutato l'incidenza, sulla determinazione dei costi ammissibili pregressi, dei rilievi formalizzati dall'AEEGSI e su cui non è ancora conclusa l'indagine ispettiva disposta con la Delibera AEEGSI 31.07.2014 n. 380/2014/S/IDR.

f) se si ritiene legittima la procedura amministrativa e giuridica, di determinazione dei recuperi tariffari pregressi, per come effettuata a seguito della inscindibile combinazione degli atti deliberativi Assemblea Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano 27.10.2012 n. 5 e Delibera Commissario Straordinario n. 43/2014;

g) se si ritiene di chiedere all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano di revocare definitivamente l'attività di recupero " tariffe pregresse 2006/2011" e di attendere le decisioni finali dell'AEEGSI in ordine al procedimento di indagine in corso di esecuzione come prima ricordato;

h) se non ritiene di disporre un'analitica ispezione di dettaglio al fine di verificare l'effettiva realizzazione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito.

i) se si considera principio di diritto inderogabile restituire agli utenti del servizio idrico integrato e non asserviti all'impianto di depurazione le quote indebitamente percepite a tutto il 31.12.2008 come sancito dalla Sentenza Corte Costituzionale n. 335/2008 e come espressamente stabilito dai dettami normativi recati dall'art. 8-sexies, comma 2, decreto-legge 208/08;

l) quali iniziative si intende mettere in campo per impedire gli atteggiamenti vessatori di GORI Spa quotidianamente denunciati dagli utenti del Servizio e dai Comuni dell'ATO3;

On.le Gambino Alberico